IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, riguardante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 24, rubricato "Ricercatori a tempo determinato", come modificato dall'art. 14, comma 6-decies del D.L. 30/04/2022, n. 36 (convertito con modificazioni in Legge n. 79 del 29/06/2022) che ha introdotto - in luogo dei ricercatori a tempo determinato di tipologia a) e b) - una nuova figura di ricercatore a tempo determinato in tenure-track (c.d. RTT);

VISTO il D.R. n. 257 del 22/01/2024 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track - ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii. - e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro;

VISTO il Decreto del MUR n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO i Documento di Programmazione triennale (PRO3) 2024/2026 di questo Ateneo, redatto - secondo lo schema di cui all'allegato 1 della Nota MUR n. 11414 del 08/08/2024 - in conformità con il sopra citato Decreto del MUR n. 773/2024 - ed approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 02/10/2024;

VISTO, in particolare, l'Obiettivo E.2 "Sviluppo delle competenze del personale docente" della suddetta Programmazione triennale con particolare riguardo all'indicatore E – lett. f) - "Rapporto tra ore di formazione per la didattica innovativa erogate a docenti e numero di docenti in servizio" nell'ambito del quale è stato previsto, tra gli altri, un percorso formativo intermedio concernente "metodologie e tecnologie per la didattica innovativa", i cui destinatari sono i ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) Legge 240/2010 (RTDB) e i ricercatori a tempo determinato in tenure track ex art. 24 Legge 240/2010 (RTT), assunti a partire dal 2025, per i quali la partecipazione al suddetto percorso formativo è obbligatoria entro 18 mesi dalla presa di servizio;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare il conseguimento del summenzionato Obiettivo E.2, procedere alla modifica del sopracitato Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track - ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii. - e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro, introducendo nell'art. 12, rubricato "Stipula del contratto di lavoro", la seguente previsione tra le clausole che devono essere previste nel predetto contratto di lavoro: "a partire dall'anno 2025, l'obbligo di partecipare, entro 18 mesi dalla presa di servizio, al percorso formativo concernente "metodologie e tecnologie per la didattica innovativa" organizzato dall'Ateneo Federiciano.;

VISTA la Delibera n. 28 del 31/10/2024 (EO n. 1291 del 07/11/2024) con la quale il Senato Accademico ha approvato, tra l'altro, la suddetta integrazione dell'art.12 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30/12/2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro;

VISTA la Delibera n. 115 del 31/10/2024 (EO n. 1380 del 13/11/2024) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole, tra l'altro, alla suddetta integrazione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30/12/2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro;

DECRETA

Il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track - ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii. - e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro è modificato, con l'integrazione, all'art. 12 (Stipula del contratto di lavoro), co. 2, della seguente previsione tra le clausole che devono essere previste nel predetto contratto di lavoro: a partire dall'anno 2025, l'obbligo di partecipare, entro 18 mesi dalla presa di servizio, al percorso formativo concernente "metodologie e tecnologie per la didattica innovativa" organizzato dall'Ateneo Federiciano.

Il Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track - ai sensi dell'art.24 della Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii. - e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro, recante la suddetta modifica, è emanato – con i relativi allegati - nella stesura unita quale parte integrante del presente Decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 257/2024.

Area Affari Generali e Gestione Documentale Il Dirigente: dott. Francesco BELLO Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari Responsabile del Procedimento: Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

IL RETTORE **Matteo LORITO**



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK - AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 E SS.MM.II. – E PER LA DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento e il rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (d'ora in poi RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251/2005.

CAPO I – RECLUTAMENTO

Art. 2 - Proposta di attivazione

- 1. Nell'ambito del Piano triennale di sviluppo e programmazione deliberato a maggioranza assoluta di tutti i membri del Consiglio i Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tra le altre, l'attivazione di procedure di reclutamento di RTT.
- 2. Le specifiche in ordine alla proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di RTT sono adottate dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta, nella composizione riservata ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e riguardano i seguenti aspetti:
- a) le esigenze connesse ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da soddisfare e che rendono necessario il reclutamento di RTT con indicazione degli aspetti di coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, nonché con l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei progetti/programmi di ricerca) a cui sarà collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente. A titolo esemplificativo: numero CUP, Responsabile scientifico del Progetto;
- b) il gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone la procedura ed, eventualmente, il profilo del soggetto da reclutare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel gruppo scientifico disciplinare. In assenza di indicazione del profilo da riportare nel bando, il Dipartimento in fase di proposta di attivazione deve comunque indicare il settore scientifico disciplinare ricompreso nel gruppo scientifico disciplinare al quale dovrà afferire il soggetto da reclutare;
- c) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
- d) l'eventuale lingua straniera in cui svolgere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; in assenza di indicazioni al riguardo, la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dovrà svolgersi in lingua italiana;
- e) le specifiche funzioni che il RTT dovrà svolgere, con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui alla lettera a). Per l'Area di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Dipartimento indica eventualmente anche le attività clinico-assistenziali che il RTT dovrà svolgere, al fine di realizzare la coessenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione;
- f) l'indicazione del regime di impegno di tempo pieno o definito;
- g) se trattasi di procedura riservata ai candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altri atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 24 comma 1-bis della Legge n.240/2010, o di procedura riservata ai sensi del successivo art. 24 comma 1 del presente Regolamento entro i limiti temporali ivi indicati.
- 3. All'atto della proposta di cui al presente articolo, il Consiglio di Dipartimento può stabilire il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, in ogni caso, il numero



massimo di pubblicazioni non può essere inferiore a dodici. Qualora il Consiglio di Dipartimento non stabilisca il numero massimo, il numero massimo di pubblicazioni che è possibile presentare si intende pari a dodici.

- 4. Il Dipartimento che intenda proporre l'attivazione di contratti di RTT sulla base di esigenze di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in settori scientifico disciplinari che non siano di riferimento, di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento, avanza la richiesta di attivazione al Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il settore scientifico disciplinare per cui si intende attivare la procedura, il Dipartimento interessato può comunque avanzare la richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- 5. Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche, sulle proposte di attivazione dei contratti di RTT esprime parere la Scuola a cui afferisce il Dipartimento proponente.
- 6. Per l'Area medica, la Scuola di Medicina e Chirurgia, oltre a quanto previsto al precedente comma 5, indica anche le attività assistenziali che il RTT dovrà svolgere inscindibilmente dall'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nel rispetto del protocollo d'intesa Università Regione Campania.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione approva l'attivazione delle procedure di reclutamento di RTT, proposte dai Dipartimenti, nel rispetto della disponibilità finanziaria sulla base della programmazione triennale.

Art. 3 - Copertura finanziaria

- 1. Il procedimento per l'attivazione delle procedure di selezione di RTT può essere avviato esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili ed utilizzabili sulla base della programmazione di assunzioni di personale, nel rispetto della vigente normativa e a condizione che, in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione finanziaria triennale, risulti la sostenibilità degli oneri derivanti dall'intera durata del contratto di RTT, nonché dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'art. 22, fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in materia di assunzioni.
- 2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di RTT possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula secondo le modalità specificate dal successivo art. 5 di convenzioni di importo non inferiore al costo complessivo quindicennale della posizione di RTT, così determinato:
- per i primi sei anni si fa riferimento al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno orario, a seconda dei casi, a tempo pieno o a tempo definito, aumentato del 20%;
- per i successivi nove anni si fa riferimento alla retribuzione media di un professore di seconda fascia, fermo restando quanto specificato al comma 2 del successivo art. 5 relativamente, in particolare, all'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia.
- 3. La copertura finanziaria dei contratti di RTT deve comprendere le ritenute contributive e fiscali a carico del dipendente e a carico dell'Ateneo.

Art. 4 – Contratti di RTT finanziati integralmente con fondi esterni

- 1. I contratti di RTT totalmente gravanti su fondi esterni possono essere attivati a condizione che sia assicurato un finanziamento di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (RTT e professore di seconda fascia) ed esclusivamente sulla base di una delle seguenti modalità:
- a) convenzioni di cui al successivo art. 5;
- b) specifiche disposizioni normative da cui risulti in modo espresso la destinazione del finanziamento;



- c) progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti di RTT, compreso l'eventuale passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, tra le spese ammissibili e rendicontabili.
- 2. L'avvio delle procedure di selezione di cui al precedente comma 1, lett. a) è disciplinato dal successivo art. 5.
- 3. L'avvio delle procedure di selezione di cui al precedente comma 1, lett. b) e c) deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dei conti che attesti la copertura finanziaria certa per almeno quindici anni riferiti al costo della posizione (RTT e Professore di seconda fascia), come disciplinato al precedente art.3. Resta fermo quanto previsto all'art. 2 nei commi da 2 a 6.

Art. 5 – Finanziamento da parte di altri soggetti pubblici o soggetti privati mediante convenzione

- 1. Il reclutamento di RTT può essere interamente finanziato da altri soggetti pubblici e/o da soggetti privati che, in relazione alle proprie finalità statutarie o sociali, dimostrino un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica in un determinato settore scientifico.
- 2. L'intero costo a carico del soggetto finanziatore deve comprendere, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, tutti gli oneri stipendiali, compreso l'impegno a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia, dalla attribuzione degli adeguamenti stipendiali ai sensi della normativa vigente, nonché degli eventuali scatti stipendiali nel ruolo di professore di seconda fascia; l'importo complessivo dovrà essere versato in un'unica rata anticipata o in rate annuali, semestrali o trimestrali.
- 3. La proposta di finanziamento da parte del soggetto finanziatore pubblico e/o privato dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dello stesso, munito dei relativi poteri di impegno, quali si evincono dallo Statuto o dal Certificato camerale, ovvero risultino da atto formale (delibera, determinazione) con cui viene assunto il relativo impegno, adottato dall'organismo competente secondo lo Statuto o l'atto costitutivo. Tale atto formale dovrà essere prodotto dal soggetto proponente il finanziamento, sia esso pubblico o privato, in copia conforme all'originale.
- 4. La proposta di finanziamento può provenire anche da più soggetti, in numero massimo di due, ciascuno dei quali si obbliga per una quota parte del finanziamento e per la medesima quota fornisce la relativa fideiussione, come previsto dal comma 12.
- 5. La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato, con specifico riferimento alle esigenze di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare per il quale si propone il contratto. Non saranno prese in considerazione: proposte che riguardino singole discipline in ambiti scientifici determinati; proposte che non documentino la sussistenza di un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nei settori scientifico disciplinari oggetto della proposta stessa. Qualora la proposta di finanziamento riguardi settori scientifico disciplinari che non siano di riferimento del Dipartimento destinatario della suddetta proposta, quest'ultimo valuta la proposta stessa di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento. In caso di mancato accordo in ordine alla valutazione della proposta di finanziamento, o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il settore scientifico disciplinare per cui si intende accettare il finanziamento, il Dipartimento destinatario della proposta di finanziamento può comunque sottoporla all'esame del Consiglio di Amministrazione, il quale procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze didattiche, scientifiche e/o funzionali.
- 6. Nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, il Consiglio del Dipartimento proponente può deliberare favorevolmente solo qualora i responsabili del soggetto finanziatore posseggano indiscusse doti di onorabilità da documentare mediante la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale, di apposita dichiarazione secondo il modello allegato al presente Regolamento (allegato n. 1).
- 7. Sempre nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati, il Direttore



del Dipartimento proponente dovrà, altresì, produrre apposita dichiarazione in merito all'assenza di possibili situazioni di conflitto di interessi secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato n. 2).

- 8. Nel caso in cui la proposta di finanziamento provenga da soggetti privati partecipati dall'Ateneo, l'Ufficio competente acquisirà l'elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento destinatario della proposta di finanziamento cui è stata rilasciata autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e/o da cui è stata acquisita comunicazione di attività liberamente esercitabili ai sensi del vigente Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Inoltre gli Enti finanziatori dovranno produrre, relativamente ai rapporti con l'Ateneo e con i singoli professori e ricercatori, apposita dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Codice etico dell'Università, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del presente Regolamento di Ateneo, nella quale dovranno dichiarare altresì che il finanziamento è espressione della volontà liberale dell'ente finalizzata al progresso della ricerca e della connessa attività didattica nel settore scientifico oggetto della proposta (Allegato n. 3).
- 9. Sulla proposta di finanziamento, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche connesse, esprime parere la Scuola a cui afferisce il Dipartimento proponente. Per l'Area medica, la Scuola di Medicina e Chirurgia indica anche le attività assistenziali che il RTT dovrà svolgere inscindibilmente dall'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nel rispetto del protocollo d'intesa Università Regione Campania. La proposta di finanziamento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 10. Il finanziamento è reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l'Ateneo ed i soggetti che propongono il finanziamento. La convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante (allegato n. 4), è sottoscritta dal Rettore e dal soggetto proponente il finanziamento. Nel caso in cui l'ente proponente il finanziamento sia un ente pubblico la convenzione sarà sottoscritta con firma digitale senza necessità di autentica notarile.
- 11. Nella convenzione devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento, con l'indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti che potranno essere variate soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 12. Nel caso di versamento rateale, il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.

Art. 6 - Bando di selezione

- 1. Il reclutamento di RTT avviene sulla base di una selezione pubblica secondo le modalità di seguito disciplinate.
- 2. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il bando di selezione è emanato dal Rettore sulla base della proposta del Dipartimento interessato ed è pubblicato in forma integrale all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, e in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le principali informazioni relative al bando di selezione sono pubblicate, altresì, sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea. Qualora il Dipartimento interessato lo ritenga opportuno, il bando di selezione può essere pubblicato anche in una versione sintetica in lingua inglese o in altra lingua, a cura del Dipartimento medesimo sul proprio sito internet istituzionale.
- Nel bando di selezione sono indicati:
- a) la durata e il regime di impegno di tempo pieno o definito del contratto di RTT, nonché l'eventuale specifico progetto/programma di ricerca (o progetti/programmi di ricerca);



- b) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni che il RTT dovrà svolgere con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività assistenziali indicate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia o dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria per i gruppi scientifico disciplinari interessati;
- c) i diritti e i doveri, nonché il trattamento economico e previdenziale;
- d) il gruppo scientifico disciplinare per il quale si svolge la procedura e, eventualmente, il profilo del soggetto da reclutare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari ricompresi nel gruppo scientifico disciplinare;
- e) i requisiti di partecipazione alla selezione pubblica di cui al successivo art. 7, che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:
- f) l'eventuale riserva per coloro che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altri atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, ai sensi dell'art.24 comma 1-bis della Legge n.240/2010, o l'eventuale riserva di cui al successivo art. 24 comma 1 del presente Regolamento, entro i limiti temporali ivi indicati;
- g) le incompatibilità previste dagli artt. 7 e 13;
- h) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, ovvero un termine più breve, comunque, non inferiore a quindici giorni per motivate oggettive ragioni di urgenza, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale e le relative modalità di presentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 8;
- i) la documentazione che deve essere prodotta dai candidati e le relative modalità di presentazione della stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 8;
- j) il numero massimo di pubblicazioni da presentare;
- k) la lingua straniera oggetto della prova orale;
- I) la lingua (italiana o straniera) in cui svolgere la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica:
- m) le modalità di svolgimento della selezione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9;
- n) le modalità di convocazione dei candidati per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per la prova orale in lingua straniera e per la lezione didattica, nonché, qualora sia già stabilita, la data di svolgimento delle stesse;
- o) la precisazione che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto sarà inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione alle procedure selettive

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione per la stipula dei contratti di RTT i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia, o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
- 2. Alle selezioni non possono partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti di RTT.
- 3. Alle selezioni non possono partecipare, in ogni caso, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura o che effettuerà la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



Art. 8 - Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni, o entro il termine più breve previsto dal bando, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità di trasmissione telematica appositamente predisposte dall'Ateneo.

Art. 9 - Modalità di svolgimento della selezione

- 1. La selezione prevede:
- la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati;
- la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, da svolgersi in lingua italiana ovvero, se espressamente richiesto dal Dipartimento interessato in sede di proposta di attivazione, nella lingua straniera indicata nel bando;
- la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, ovvero della lingua straniera scelta dal candidato, in sede di presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando;
- una lezione didattica su un tema individuato dal candidato in piena autonomia, attinente al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in mancanza, attinente ad uno dei settori scientifico disciplinari ricompresi nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione che consentirà al candidato di dimostrare le proprie capacità didattiche.
- Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura e, nel caso di procedure di concerto, su parere favorevole del Dipartimento di riferimento con il quale è stata perfezionata la procedura di concerto in fase di proposta di attivazione. La delibera del Consiglio di Dipartimento è adottata – a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima fascia ed ai professori di seconda fascia – entro 60 giorni dalla richiesta di proposta di nomina della Commissione. La Commissione, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, è composta da tre membri in servizio presso Atenei distinti, scelti tra i professori universitari di ruolo, di cui almeno due professori di prima fascia esterni all'Ateneo, anche stranieri, designati dal Consiglio del Dipartimento proponente - previo sorteggio da parte del medesimo Dipartimento di almeno un professore di prima fascia all'interno delle "Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, pubblicate sul sito dell'abilitazione scientifica nazionale e relative alla più recente tornata – appartenenti al gruppo scientifico disciplinare di riferimento della procedura. In caso di docenti stranieri, il Dipartimento accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore di prima fascia o di seconda fascia sulla base della tabella di corrispondenza delle posizioni accademiche adottata con decreto ministeriale, nonché la specifica esperienza nel gruppo scientifico disciplinare di riferimento della procedura. Non possono far parte delle commissioni di selezione i professori che siano stati valutati negativamente ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 nonché i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Restano ferme tutte le altre condizioni d'incompatibilità previste dalla vigente normativa.
- 3. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.
- 4. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della Legge n. 240/2010 i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, ovvero della lingua straniera scelta dal candidato, in sede di presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando, nonché della lezione, volta a



dimostrare le capacità didattiche, su un tema individuato dal candidato in piena autonomia, attinente al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in mancanza, attinente ad uno dei settori scientifico disciplinari ricompresi nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. La Commissione giudicatrice, inoltre, nella prima seduta prende atto che la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dovrà svolgersi nella lingua indicata nel bando. La Commissione giudicatrice comunica, quindi, tali criteri al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

- 5. La Commissione giudicatrice procede successivamente ad una valutazione preliminare dei candidati, esprimendo per ciascuno di essi un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nella prima seduta.
- 6. Sono ammessi alla selezione i candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare di cui al comma 5, in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle domande di ammissione alla selezione e, comunque, non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla selezione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
- 7. I candidati ammessi alla selezione devono svolgere in seduta pubblica con la Commissione giudicatrice la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni in lingua italiana, ovvero nella lingua straniera espressamente prevista nel bando e, nella medesima seduta pubblica, la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, nonché la lezione volta a dimostrare le capacità didattiche.
- 8. La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, nonché la lezione volta a dimostrare le capacità didattiche si svolgono in seduta pubblica in presenza o in modalità a distanza, o in modalità mista. La scelta in ordine alla modalità di svolgimento e agli strumenti telematici di video-conferenza da utilizzare per la modalità a distanza è rimessa esclusivamente alla Commissione giudicatrice. Gli strumenti telematici di video-conferenza prescelti devono in ogni caso assicurare la pubblicità della seduta, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
- 9. Dopo lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, della prova orale e della lezione didattica, la Commissione attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, alla consistenza complessiva della produzione scientifica e alla lezione didattica, secondo i criteri di valutazione di cui al precedente comma 4, riservando alla lezione didattica non più del 5 per cento del punteggio complessivo.
- 10. La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti ai titoli, al curriculum, alla produzione scientifica e alla lezione didattica un punteggio inferiore a 65 su 100, ovvero qualora, a seguito della prova orale, sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.
- 11. Al termine della selezione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati.
- 12. A parità di punteggio complessivo precede il candidato più giovane d'età anagrafica.
- 13. I lavori della Commissione giudicatrice devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa all'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dai componenti della Commissione, nonché per motivi organizzativi interni all'Ateneo (a titolo esemplificativo la chiusura dell'Ateneo per la pausa estiva). Il provvedimento di autorizzazione alla proroga dei lavori è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sollevare la Commissione dall'incarico e a nominare una nuova Commissione, sulla base della nuova designazione formulata dal Consiglio di Dipartimento proponente e, nel caso di procedure di concerto, su parere favorevole del Dipartimento di riferimento con il quale è stata perfezionata la procedura di concerto in fase di proposta di attivazione.



Art. 10 - Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata

- 1. Entro 30 giorni dall'acquisizione dei verbali della Commissione giudicatrice, l'Amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva con decreto rettorale gli atti, formula la graduatoria generale di merito, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 9 e dichiara il vincitore della selezione pubblica. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso termine, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato è all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa; la pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
- 2. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso mediante protocollo informatico, al Dipartimento proponente. Il Consiglio di Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di acquisizione di tale decreto, delibera la proposta di chiamata a maggioranza assoluta, nella composizione riservata ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Nelle ipotesi in cui il candidato vincitore di cui al comma 1 non prenda servizio, o prenda servizio e cessi anticipatamente, è data facoltà al Dipartimento interessato di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del successivo candidato idoneo nella graduatoria di merito della medesima procedura concorsuale di cui al decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice. In ogni caso la proposta di chiamata deve essere formulata entro e non oltre un anno decorrente dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, a condizione che siano rispettati i vincoli di legge in materia di assunzioni.

Art. 11 - Procedura di chiamata diretta

- 1. Nell'ambito del Piano triennale di sviluppo e programmazione, i Consigli di Dipartimento possono proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di procedure di reclutamento di RTT mediante chiamata diretta nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
- 2. La proposta di chiamata diretta di cui al comma 1 è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella composizione riservata ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato. Laddove la proposta di chiamata diretta riguardi settori scientifico disciplinari che non siano di riferimento, la stessa deve essere formulata dal Dipartimento proponente di concerto con il Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo o nel caso in cui non fosse presente in Ateneo il settore scientifico disciplinare per cui si intende attivare la procedura di chiamata, il Dipartimento interessato può comunque avanzare la proposta di chiamata direttamente al Consiglio di Amministrazione che procede all'approvazione in presenza di comprovate esigenze didattiche, scientifiche e/o funzionali. Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche, sulla proposta di chiamata diretta esprime parere la Scuola di afferenza.
- 3. La proposta di chiamata diretta deve contenere i seguenti elementi e/o documentazione e informazioni:
- a) nel caso di studiosi stabilmente impegnati all'estero: il curriculum vitae con indicazione tra l'altro dei dati anagrafici dello studioso (luogo/data di nascita/codice fiscale); il contratto di lavoro nella lingua dello Stato estero in cui lo studioso presta servizio accompagnato dalla traduzione giurata dello stesso; il certificato di servizio, aggiornato, redatto in lingua originale dall'istituzione dello Stato estero in cui lo studioso presta servizio e da cui risulti la posizione ricoperta all'estero, il periodo di servizio riferito all'ultimo triennio con indicazione delle date di inizio/fine (es. da gg/mm/aa a gg/mm/aa), la tipologia del rapporto di lavoro, la dichiarazione relativa all'eventuale svolgimento da parte dello studioso di attività di docenza e ricerca in Italia nell'ultimo triennio (o in un periodo di tempo anche parzialmente sovrapponibile al triennio), precisando in particolare se lo stesso abbia fruito di assegni di ricerca in Italia, della iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca presso Università italiane, o abbia prestato servizio in qualità di Ricercatore in Atenei italiani o abbia svolto stabilmente altre attività lavorative in Italia sia a tempo definito sia a tempo pieno;



- b) nel caso di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali: il curriculum vitae dello studioso con indicazione tra l'altro dei dati anagrafici (luogo/data di nascita/codice fiscale); la documentazione attestante che lo studioso è vincitore nell'ambito di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca per i quali è prevista la chiamata diretta da cui risulti la denominazione del programma di ricerca, il titolo del progetto di ricerca, la data di inizio e di fine del progetto. Qualora la proposta di chiamata sia antecedente all'inizio del progetto è comunque necessario allegare un documento attestante la data prevista di inizio del progetto e ogni ulteriore elemento utile (per esempio: Nota dell'Agenzia ERCEA con la quale è stata comunicata la vincita del Grant, lettera di richiesta di trasferimento del Grant da parte del PI al Project Officer; lettera di accettazione del Grant da parte della nuova Host Institution; lettera di accettazione della precedente Host Institution del trasferimento del Grant alla nuova Host Institution).
- c) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito di cui al successivo art. 15;
- d) il gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico disciplinare per il quale si propone la chiamata diretta;
- e) le esigenze connesse all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da soddisfare, con indicazione degli aspetti di coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, e che rendono necessario il reclutamento mediante chiamata diretta;
- f) i compiti connessi all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui alla precedente lettera e). Per l'Area di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Dipartimento indica eventualmente anche le attività clinico-assistenziali che il RTT dovrà svolgere, al fine di realizzare la coessenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione.
- 4. Per l'Area medica, la Scuola di Medicina e Chirurgia, oltre a quanto previsto al precedente comma 2 ultimo capoverso, indica anche le attività assistenziali che il RTT dovrà svolgere inscindibilmente dall'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nel rispetto del protocollo d'intesa Università Regione Campania.
- 5. La proposta di chiamata diretta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
- 6. La proposta di chiamata diretta è inoltrata al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini della prescritta autorizzazione, laddove prevista dalla vigente normativa.

CAPO II -RAPPORTO DI LAVORO

Art. 12- Stipula del contratto di lavoro

- 1. Il soggetto chiamato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente Capo I è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.
- 2. Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore, deve indicare:
- a) la durata del rapporto di lavoro con la data di inizio e il termine finale dello stesso;
- b) il gruppo scientifico-disciplinare;
- c) il settore scientifico disciplinare indicato nel bando o, in mancanza, indicato dal Dipartimento in fase di proposta di attivazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), 2° cpv, nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
- d) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- e) la retribuzione:
- f) la struttura di afferenza;
- g) i compiti di ricerca (anche l'eventuale progetto o programma di ricerca) e i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, indicati nel bando di concorso o nella delibera del



Consiglio di Dipartimento interessato nel caso di chiamata diretta; per l'Area medica, le attività assistenziali come indicate nella delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nel rispetto del protocollo d'intesa Università – Regione Campania; per l'Area di Medicina Veterinaria, le attività assistenziali come indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento interessato;

- h) l'obbligo di redigere la relazione annuale in ordine alle attività svolte. Tale relazione deve essere trasmessa al Direttore del Dipartimento di afferenza, cui è demandata una funzione di vigilanza in merito allo svolgimento del rapporto di lavoro. La mancata presentazione della predetta relazione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) a partire dall'anno 2025, l'obbligo di partecipare, entro 18 mesi dalla presa di servizio, al percorso formativo concernente "metodologie e tecnologie per la didattica innovativa" organizzato dall'Ateneo Federiciano.
- 3. Il contratto di RTT è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione atti ovvero dall'autorizzazione ministeriale di cui al precedente art. 11, comma 6
- 4. In caso di mancata stipula del contratto derivante dall'assenza di proposta di chiamata da parte del Dipartimento interessato, per i tre anni successivi il Dipartimento medesimo non può chiedere l'attivazione di nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico disciplinare.

Art. 13- Incompatibilità

- 1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di Ateneo in materia, i contratti di RTT sono incompatibili:
- con qualunque altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati. Per tutto il periodo di durata del contratto di RTT, i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con borse di dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2. I contratti di RTT non possono essere stipulati con i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima fascia o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio, nonché con i soggetti che abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti di RTT.
- 3. I contratti di RTT non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura e che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 14 - Natura del rapporto di lavoro

- 1. Il rapporto di lavoro si instaura, secondo le modalità e le condizioni disciplinate dal presente Regolamento, tra l'Università e il soggetto chiamato, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.
- 2. Il rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato ha ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché qualora indicato nel bando l'attività assistenziale ed uno specifico progetto o programma di ricerca.
- 3. I contratti di RTT non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università, fermo restando che l'espletamento del contratto medesimo costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
- 4. Il contratto di RTT ha la durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata



del rapporto di lavoro instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente sono computati nell'ambito della durata del contratto, ferma restando la possibilità per i RTT interessati di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello trascorso in aspettativa per i suddetti motivi.

Art. 15 - Regime di impegno

- 1.I contratti di RTT possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, come stabilito dal bando o dalla delibera del Consiglio di Dipartimento nei casi di chiamata diretta.
- 2. Il RTT assunto con regime di tempo pieno può transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore entro il 30 aprile di ciascun anno, con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Il RTT assunto con regime di tempo definito non può transitare al regime di tempo pieno.
- 3. L'opzione per il regime di tempo definito avrà decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico successivo alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 2.
- 4. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, oggetto dei contratti di RTT, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Per i primi tre anni l'impegno annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica frontale per i RTT a tempo pieno è fino a 60 ore e per i RTT a tempo definito fino a 40 ore; per gli anni successivi l'impegno annuo per lo svolgimento dell'attività di didattica frontale per i RTT a tempo pieno è di 90 ore e per i RTT a tempo definito è di 60 ore.
- 5. I RTT sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti nell'apposito registro elettronico, implementato secondo il format pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo. Nel caso in cui il contratto venga stipulato o termini nel corso dell'anno accademico si terrà conto del solo rateo annuale.
- 6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del "Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento".

Art. 16 - Trattamento economico

- 1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai titolari dei contratti di RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato in relazione al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito aumentato del 20%. È consentito un aumento fino al 30% in caso di finanziamento da parte di soggetti esterni, in ragione di specifiche esigenze legate all'attività di ricerca da svolgere.
- 2. Il trattamento economico è incrementato nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
- 3. Ai RTT non si applicano le disposizioni in materia di progressioni economiche e di carriera previste per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 17 - Risoluzione del rapporto di lavoro

- 1. Oltre all'ipotesi prevista dal precedente art. 12, comma 2, lett. h), la cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
- 2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 3. In caso di recesso, il RTT è tenuto a dare un preavviso scritto pari a trenta giorni da presentare al Rettore, tramite posta elettronica certificata agli indirizzi <u>updr@pec.unina.it</u> e <u>stipendi@pec.unina.it</u>, pena la restituzione a questa Università dell'importo lordo percipiente pari a un mese di retribuzione con esclusione degli oneri a carico Ente.
- 4. Il preavviso non è richiesto nelle ipotesi in cui il RTT resti in servizio presso questo Ateneo per l'assunzione in altra qualifica o ruolo.



Art. 18 - Congedo per motivi di studio e/o ricerca

- 1. Il Rettore, per giustificate ragioni di studio e/o di ricerca scientifica, può concedere al RTT un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno di servizio.
- 2. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o al programma di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al RTT.
- 3. Il congedo deve essere richiesto dal RTT tramite posta elettronica certificata all'indirizzo updr@pec.unina.it con istanza motivata e documentata secondo il format disponibile sul sito internet istituzionale di Ateneo, ed è autorizzato dal Rettore, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza in ordine a quanto indicato al precedente comma 2, da rilasciare entro 40 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
- 4. Durante il periodo di congedo il RTT conserva il trattamento economico in godimento, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borsa di studio finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, pari a sei mesi in ciascun anno di servizio, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno civile (1° gennaio 31 dicembre).
- 6. Al termine del periodo di congedo il RTT è tenuto a presentare al Dipartimento di afferenza una dettagliata relazione sui risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca e/o al programma di ricerca indicati nel contratto.

Art. 19 - Assenza per motivi di salute

- 1. In caso di assenza per motivi di salute per un periodo fino a sette giorni lavorativi, il RTT è collocato d'ufficio in congedo straordinario. Il congedo straordinario non può superare, nel corso dell'anno di servizio, la durata di quarantacinque giorni. Ai fini del calcolo dei quarantacinque giorni fruibili nell'anno, si tiene conto della data di inizio del rapporto e non di quella dell'anno civile (1° gennaio 31 dicembre).
- 2. Per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore, nel caso in cui il RTT abbia già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario, il RTT può essere collocato in aspettativa, d'ufficio o a domanda. L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
- 3. Nei primi dieci giorni di assenza per motivi di salute, sia nell'ipotesi di congedo straordinario che in quella dell'aspettativa, è corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatto salvo quanto previsto da disposizioni di legge in materia più favorevoli. Nella sola ipotesi del congedo straordinario, in aggiunta a tale riduzione, il trattamento economico fondamentale per il primo giorno è ridotto di un terzo.
- 4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 3 relativamente ai primi dieci giorni di assenza, durante il restante periodo di aspettativa il RTT ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 20 - Disposizioni in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale e per i casi di maternità e paternità

- 1. Ai RTT si applica la tutela assicurativa prevista per il personale dipendente, compresa quella infortunistica.
- 2. Si applica, altresì, la disciplina pensionistica, assistenziale e previdenziale prevista dalla normativa in materia.



- 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per i casi di maternità e paternità si applicano le norme del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 e s.m.i.
- 4. La titolare del contratto di RTT che si trovi in stato di gravidanza o puerperio ha diritto all'intero trattamento economico previsto dal contratto. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi della normativa vigente, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante.
- 5. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto, ferma restando la possibilità per la RTT interessata di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

CAPO III - CHIAMATA DEI RTT NEL RUOLO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA

Art. 21 - Proposta di attivazione della procedura valutativa

- 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di RTT, l'Università valuta fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione di assunzioni di personale
- su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della stessa Legge.
- 2. Il competente Ufficio dell'Ateneo comunica, con cadenza annuale, ai Dipartimenti interessati i nominativi dei RTT che matureranno il periodo di servizio utile ai fini dell'eventuale presentazione dell'istanza di valutazione di cui al precedente comma 1 da parte degli interessati.
- 3. I RTT interessati sono tenuti a presentare al Dipartimento di afferenza, di norma non oltre i sei mesi antecedenti la scadenza del contratto, mediante posta elettronica certificata, l'istanza di valutazione di cui al comma 1, corredata della relazione sull'insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte secondo quanto previsto dal vigente decreto ministeriale in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
- 4. Il Dipartimento di afferenza acquisisce mediante protocollo informatico l'istanza di valutazione di cui al precedente comma 3.
- 5. Il Dipartimento tenuto conto dell'istanza del RTT corredata della relazione, previa verifica del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge
- n. 240/2010, in corso di validità nel gruppo scientifico disciplinare di afferenza del RTT con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, adottata entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo informatico dell'istanza di valutazione e a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima e di seconda fascia:
- propone l'attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della Legge n. 240/2010:
- stabilisce eventualmente il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare. In ogni caso, il numero di pubblicazioni che il Dipartimento può stabilire non può essere inferiore a dodici. Qualora il Dipartimento non stabilisca il numero massimo, il numero di pubblicazioni che il candidato potrà presentare si intende illimitato;
- propone la nomina della Commissione di valutazione. La Commissione proposta deve assicurare la rappresentanza di entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, e deve essere composta da tre membri in servizio presso Atenei distinti, appartenenti ai settori scientifico-



disciplinari rientranti nel gruppo scientifico disciplinare di riferimento della procedura, scelti tra i professori universitari di ruolo di cui almeno due professori di prima fascia esterni all'Ateneo. I docenti proposti devono rientrare nelle "Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili" dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, pubblicate sul sito dell'abilitazione scientifica nazionale e relative alla più recente tornata o, in mancanza, devono essere in possesso dei requisiti per poter far parte delle suddette Liste. In caso di docenti stranieri, il Dipartimento accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore di prima fascia o di seconda fascia sulla base della tabella di corrispondenza delle posizioni accademiche adottata con decreto ministeriale, nonché la specifica esperienza nel gruppo scientifico disciplinare di riferimento della procedura. Non possono essere proposti i professori che siano stati membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in esito alla quale il RTT è stato chiamato. Non possono essere proposti altresì i professori che siano stati valutati negativamente ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 nonché i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale. Restano ferme tutte le altre condizioni d'incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- contestualmente propone la chiamata del candidato, subordinandola all'esito positivo della valutazione.
- 6. La proposta di attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della Legge n. 240/2010 è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Svolgimento della procedura valutativa

- 1. Alla procedura valutativa è preposta una Commissione valutatrice nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura, ai sensi del precedente art. 21, comma 5.
- 2. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.
- 3. La Commissione valuta l'insieme delle attività svolte dal candidato con riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le pubblicazioni presentate, nel rispetto di quanto previsto dal vigente decreto ministeriale in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, esprimendo un motivato giudizio positivo o negativo.
- 4. La valutazione prevede, altresì, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste in una lezione su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione valutatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
- 5. La procedura si intende superata in caso di giudizio positivo in ordine alla valutazione espressa dalla Commissione valutatrice ai sensi di entrambi i precedenti commi 3 e 4.
- 6. I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa.

Art. 23 - Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

1. Entro 30 giorni dall'acquisizione dei verbali della Commissione valutatrice, l'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, approva gli atti e dichiara l'esito positivo o negativo della valutazione. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso



termine il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione. Il decreto rettorale di approvazione degli atti è pubblicato all'Albo Ufficiale on line dell'Università, disponibile sul sito internet istituzionale della stessa; la pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.

- 2 Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso, mediante protocollo informatico, al Dipartimento interessato.
- 3. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avviene di norma entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata.
- 4. In caso di esito negativo della valutazione, il RTT può ripresentare istanza di valutazione, mediante posta elettronica certificata, al Dipartimento di afferenza non prima di un anno dalla data della precedente istanza.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Norme transitorie e finali

- 1. Sino al 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, è riservata una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di RTT.
- 2. Sino al 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui al precedente Capo III avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio nella posizione di RTT.
- 3. Sino al 31 dicembre 2026 salvo eventuali proroghe normative, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2019, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
- 4. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, i bandi di selezione e le chiamate di RTT sono disposti sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari.
- 5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato all'Albo Ufficiale on line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.



Allegato n. 1

II / La sottoscritto/	a				
			/	_, in qualità di	
				-	
sede in		alla via			
tel	, fax		_, mail __	e delle sanzioni penali previst	,
PEC		, cons	apevole	delle sanzioni penali previst	e dall'art.
76, D.P.R. n. 445/	00 per le ipotesi di fa	alsità in atti e d	lichiaraz	ioni mendaci,	
		DICHIA	RA		
 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni secondo la legislazione dello stato in cui ha sede la società; b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale; né è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18. 					
Allega al presente documento di ider	·	ell'art. 38, co.3	del DPF	R 445/2000, copia fotostatica d	el proprio
Data//	II	L DICHIARAN1	ΓE		
Avvertenza Le presenti dichiarazi impegnare la medesin		ministratore o da	chi rappr	esenta la società ovvero da chi ha	il potere di

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



Allegato n. 2 OGGETTO: Proposta di finanziamento di n. ricercatore/i a tempo determinato in **Tenure Track formulata dalla** dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale (SSD _____). II / La sottoscritto/a _____ il ___/___, in qualità di Direttore del nato/a Dipartimento di - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, d.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; - preso atto di quanto previsto dal vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; - consapevole di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) adottato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", **DICHIARA** che il finanziamento di n. _____ ricercatore/i a tempo determinato in Tenure Track proposto dalla ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale (SSD), non è determinato da alcun rapporto economico o da alcuna controprestazione di natura professionale o economica in genere, svolta da parte del Dipartimento di o da parte del personale dello stesso nei confronti della Società proponente o di altre ad essa collegate e che, pertanto, non sussiste alcuna condizione di conflitto di interesse per il finanziamento in oggetto. Allega al presente modello, ai sensi dell'art. 38, co. 3 del DPR 445/2000, copia fotostatica del proprio documento di identità. IL DICHIARANTE Data / /

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



Allegato n. 3

II / La sottoscritto/a nato/a					
nato/a		il/	/	, in qualità di	
	uella				
ragione sociale/deno					
fiscale					
sede in		alla via ِ			
tel.	, fax		, mail		
PEC posto/i di (i	ricercatore a tem	po determi	nato in '	rimento alla propost Fenure Track per il	a di finanziamento di settore concorsuale
		DICHI	ARA		
nonché dal vigent determinato in Ten relativo rapporto di b) che il suddetto final	I Piano Integrato te Regolamento ure Track ai sens lavoro; nziamento è espre, finalizz D.	di Attività e dell'Atenec si dell'art. 2 essione dell cata al pro	ed Organ o per il 4 della le a volonta gresso	izzazione (P.I.A.O.) Reclutamento dei egge n. 240/2010 e a liberale del della ricerca e dell	adottato dall'Ateneo ricercatori a tempo per la disciplina del
Allega al presente mo documento di identità		'art. 38, co.	3 del DP	R 445/2000, copia fo	otostatica del proprio
Data//	IL I	DICHIARAN	NTE		
Avvertenza Le presenti dichiarazioni viimpegnare la medesima.	anno rese dall'ammi	nistratore o d	a chi rapp	resenta la società ovve	ro da chi ha il potere di
Informativa ai sensi dell'a I dati raccolti con il present esclusivamente per tale s	e modulo sono trattati	ai fini del pro	cedimento	per il quale vengono rila:	sciati e verranno utilizzati

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



Allegato n. 4

CONVENZIONE TRA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II PER IL FINANZIAMENTO DEL RECLUTAMENTO DI N RICERCATORE/I A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 E SS.MM.II.				
	TRA			
La	Società/Ente/Impresa			
.D)	Società/Ente/Impresa F/P.IVA			
a/le	e Società/Enti/Imprese, rappresentata/e dal Presidente/Amministratore Unico residente/i per la carica in			
via				
Pro a ci ado dete	niversità degli Studi di Napoli Federico II (C.F. 00876220633), rappresentata dal Rettore, f, residente per la carica in Napoli, Corso Umberto I, ò autorizzato con delibera n del del Consiglio di Amministrazione ttata ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo erminato in Tenure Track ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., emanato con del,			
PREMESSO				
r 2	che presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II è in vigore il Regolamento per il eclutamento dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., emanato con D.R. n del, che disciplina i criteri e le procedure delle attività oggetto della presente Convenzione e che deve qui intendersi integralmente richiamato;			
6	che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, ha/hanno manifestato, in relazione alle proprie finalità statutarie o sociali, un fattivo interesse al progresso della ricerca e della connessa attività didattica i un determinato settore scientifico;			
((che, in relazione a tale proposta, il Consiglio del Dipartimento di, con Delibera del/ ha proposto il reclutamento di n ricercatore/i a tempo determinato in Tenure Track (d'ora in poi RTT), mediante stipula di contratto di diritto privato, per o svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il/i settore/i scientifico-disciplinare/i			
4. d f r c	che la Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/Imprese, intende/intendono, pertanto, inanziare il reclutamento presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II di n RTT mediante stipula di contratto di diritto privato per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sopra richiamate, secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in Tenure Track ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 e ss. mm. ii. emanato con D.R. n			

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

Art.2	2
Oggetto della presente Convenzione è il finanziame	
del reclutamento di n	ricercatore/i a tempo determinato in Tenure
Track, mediante stipula di contratto di diritto priva	ato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli stu	
richiamato in premessa, per il/i settore/i scientifico-d	isciplinare/i,
in relazione alle esigenze connesse alle predette	
Consiglio del Dipartimento di	del//
Art.	2
La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Er	
impegna/no ad erogare all'Università degli Studi di N	-
in un'unica rata anticipata o in un numero	
alle seguenti scadenze: versamento sul conto corrente bancario codice IBAI	, mediante
La Società/Ente/Impress avvore la Società/Er	N
La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Er	
impegna/no, altresì, a corrispondere i maggiori or	•
passaggio al ruolo di professore di seconda fascia,	
sensi della normativa vigente, nonché degli event	uali scatti stiperidiali fiel fuolo di professore di
seconda fascia.	
Art.	4
La presente Convenzione ha durata	, con decorrenza dal//,
e scadenza il/	
	_
Art. :	
La Società/Ente/Impresa, ovvero le Società/Enti/I	
privati, a presentare altresì adeguata fideiussione	-
Codice civile a garanzia dell'esatto adempimento	
oggetto della convenzione. Tale fideiussione dovrà	espressamente contenere la clausola "a prima
richiesta" e dovrà contenere in maniera esplicita	l'impegno del garante a pagare all'Università
l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza ec	cezione alcuna e senza beneficio di escussione.
Qualora la proposta di finanziamento provenga da d	lue soggetti, ciascuno dei due si obbliga per una
quota parte del finanziamento e per la medesima qu	
4.	
Art.	6
Per quanto non espressamente previsto dalla prese	ente Convenzione, si rinvia al Codice civile e al
Vigente Regolamento per il reclutamento dei ricerca	
dell'art. 24 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.	
don art. 21 dona 20990 210/2010 0 00.////////	
Napoli,//	
Per la I	Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II
II Presidente/Amministratore Unico	II Rettore